

STATUTO ASSOCIAZIONE O.R.S. OSSERVATORIO RICERCA SOCIALE.
CENTRO STUDI, POLITICHE E RICERCHE SOCIALI - APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Tricase, provincia di Lecce, alla Via Dei Trappeti n. 2, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "O.R.S. Osservatorio Ricerca Sociale. Centro studi, politiche e ricerche sociali APS" o semplicemente con l'acronimo "ORS APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione "O.R.S. Osservatorio Ricerca Sociale. Centro studi, politiche e ricerche sociali - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Liquilab

Art. 3 - L'Associazione istituisce "Liquilab", quale servizio di interesse storico-antropologico, di ricerca socio-artistica e di cinematografia etnografica, con sede in Tricase (Lecce) in Piazzetta Dell'Abate n. 1, ex-Convento dei Domenicani.

Liquilab è emanazione dell'Associazione, il cui Consiglio direttivo sovrintende alla gestione e ne nomina il Direttore.

Le finalità di Liquilab sono descritte nell'art. 4, le attività nell'art. 5, di questo Statuto.

Finalità e attività

Art. 4 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti

in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Riconoscendo che la ricerca è, da una parte, un'attività rilevante nei vari campi delle politiche sociali, culturali e, dall'altra, oggetto di attività professionali svolte in ambiti disciplinari di diverso genere, l'Associazione definisce come campo prioritario del proprio interesse quelle attività di studi, politiche, ricerche sociali e culturali nonché di istruzione, educazione e formazione che: comportino l'utilizzo prevalente, ancorché non esclusivo, del bagaglio teorico e metodologico delle scienze antropologiche, sociali e dell'educazione, nel rispetto del pluralismo metodologico che esse consentono; analizzino politiche ed interventi pubblici o privati da una pluralità di angolazioni, dal processo di attuazione di una politica ai suoi risultati ed effetti sulla società, considerandone gli aspetti di efficienza, efficacia, equità; suscitino azioni di partecipazione e di comunicazione da parte dei soggetti direttamente o indirettamente interessati, ovvero considerino la partecipazione e la comunicazione come possibili oggetti della ricerca stessa.

I possibili campi di progettazione e ricerca-azione si orientano verso: minoranze linguistiche, etno-antropologiche; immigrazione ed emigrazione; povertà educativa; inclusione sociale; soggetti vulnerabili; ben-essere; pari opportunità; famiglia; dialogo intergenerazionale; giovani, spazi di aggregazione e laboratori urbani giovanili; rigenerazione urbana; cittadinanza attiva; aree interne, paesi, spopolamento; ambiente, tutela del territorio e paesaggio, turismo; ecc.

Finalità di Liquilab (emanazione dell'Associazione):

Perché viviamo in una società priva di memoria? Persone che ricordano il passato più remoto ma che ignorano il passato più prossimo: perché questo vuoto di memoria? Da tali interrogativi ha origine il progetto "Laboratori liquidi sui gap di memorie, ricordi e identità giovanili" - vincitore del Bando "Principi Attivi" della Regione Puglia nel 2008 - che, a sua volta, ha portato alla nascita di Liquilab (emanazione O.R.S.), che lavora sull'intreccio tra ricerca antropologica, arte, ambiente e turismo, nel cuore del Capo di Leuca con sede operativa a Tricase.

Camminando tra le chianche del centro antico trिकासino, dinnanzi a quella che era soprannominata l'antica Chiazza Verdura (oggi Piazzetta Dell'Abate), l'Amministrazione Comunale di Tricase affida all'associazione nel 2010 una stanza dell'ex-Convento dei Domenicani, fino a quel momento in stato di abbandono, e successivamente ci dà in gestione anche altre stanze: luoghi affascinanti che hanno subito innumerevoli trasformazioni (falegnameria, bottega di calzolaio, macelleria, mercato del pesce, vigili urbani, ecc.).

Oggi questo luogo, oltre ad essere colmo di memorie, ospita Liquilab, un cantiere di sperimentazione che valorizza i soggetti e i luoghi, e così la microstoria della gente comune diviene la chiave giusta per le giovani generazioni che possono ritrovare le proprie radici, osservando chi sono

stati i propri genitori, i nonni, i bisnonni, e così via, e riconoscendo il proprio patrimonio culturale e il diritto/responsabilità verso "l'eredità culturale e la sua conservazione", (Convenzione di Faro, 2005).

La storia della nostra associazione è la storia della gente del sud che si è riscattata e ha deciso di vivere nel proprio paese affrontando le sfide di un'economia difficile e precaria, così come oggi noi abbiamo deciso di rimanere ancorati alle nostre origini, combattendo nel territorio la sfida di ricucire le fratture tra le diverse generazioni, realizzando un catalizzatore socio-culturale dove ogni passante può scoprire le radici della comunità locale e riusarle in chiave educativa, sociale, artistica, turistica, imprenditoriale, o ancora potrebbe usarlo per ritornare ad emozionarsi guardandosi alle spalle, per poi riprendere il cammino con occhi più meravigliati.

La sede, denominata "Liquilab" - Bottega di Memorie e Identità Giovanili", è una fabbrica creativa del Capo di Leuca, un cantiere spettacolare che intreccia la ricerca socio-antropologica, la cinematografia e le arti figurative del Teatro, della Danza, della Musica e della Fotografia. Sede permanente di giovani, adulti e anziani del Capo di Leuca, nonché luogo di interesse storico-antropologico, di ricerca socio-artistica e di cinematografia etnografica.

Inoltre, Liquilab opera nel campo della museologia e museografia, della ricerca e formazione nell'ambito dei beni demoetnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale e materiale ai fini di: favorire la creazione di reti e la valorizzazione di buone pratiche; sviluppare idee, riflessioni e progetti, a livello nazionale e internazionale, relativi alle politiche del patrimonio culturale immateriale e materiale in linea alle Convenzioni UNESCO e del Consiglio d'Europa.

Mission di Liquilab è l'identificazione, salvaguardia, tutela, valorizzazione e trasmissione del Patrimonio Culturale Immateriale e Materiale del sud Salento. La costruzione dei patrimoni viventi ha una natura narrativa, evocativa, sociale e identitaria. Riferimenti: Convenzione Unesco 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 2005; entrambi ratificate dall'Italia.

Art. 5 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Progettare e gestire servizi collettivi di interesse culturale, scientifico e professionale, per i propri soci o per terzi;
- Realizzare ogni attività culturale, scientifica, professionale, educativa e sociale, anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca e convenzioni, reputata idonea alla diffusione, promozione e sostegno delle finalità associative e della ricerca in generale, compresi indagini, studi, convegni, seminari, manifestazioni, corsi, congressi, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, specifici progetti di innovazione, ecc. favorendo il dialogo e la co-progettazione inter e multi-disciplinare;
- Realizzare attività pubblicistiche di tipo culturale e scientifico, o di tipo promozionale, rivolte ai propri soci o più in generale alla comunità scientifica, istituzionale e sociale nazionale ed internazionale, compresi opuscoli e depliant, riviste periodiche e simili, libri e collane editoriali, in proprio o in convenzione con editori terzi, ed anche utilizzando supporti magnetici, trasmissioni via etere, cavo, tecnologiche multimediali, telematiche o altro;
- Realizzare direttamente tali attività, oppure affidarle a terzi, oppure consociarsi o convenzionarsi a terzi rispettando criteri di efficacia didattica e di opportunità di immagine;
- Istituire, formare e gestire centri di documentazione multidisciplinare fondando fra l'altro biblioteche, archivi, musei, cineteche, videoteche, audiotече e centri di applicazione multimediali, con particolare riguardo all'etno-antropologia;

- Stipulare accordi e convenzioni ovvero partecipare a consorzi con Enti ed Istituti pubblici e privati e con associazioni e simili ai fini dello svolgimento delle attività inserite nel presente statuto. Inoltre potrà ricercare altresì la collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e straniere, partecipando anche alle attività delle organizzazioni internazionali;
 - Promuovere e produrre attività culturali nel campo delle lettere, delle arti, dello spettacolo e della divulgazione scientifica;
 - Promuovere l'artigianato per la valorizzazione delle produzioni locali nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali al fine di non disperdere e diffondere il ricco patrimonio culturale immateriale e materiale;
 - Organizzare manifestazioni culturali, mostre, calendari, indici, recitals, pubblicazioni, spettacoli, rassegne, festival, convegni per la valorizzazione e tutela del patrimonio storico-antropologico e artistico immateriale e materiale dell'umanità;
 - Promuovere la cultura alimentare ed enologica, le antiche tradizioni enogastronomiche e la cucina tipica, la trasformazione e conservazione dei prodotti della terra e del mare;
 - Ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, offrendo la propria assistenza o consulenza nei campi in cui istituzionalmente svolge la propria attività;
 - Svolgere qualunque altra attività ritenuta utile al fine del raggiungimento dei fini e degli obiettivi associativi;
 - Può avvalersi della collaborazione e del supporto di un'Organizzazione Scientifica e Tecnico-operativa costituita da: Servizi da attivare o già operativi; un Consiglio e un Comitato scientifico con la presenza di docenti universitari, consulenti, esperti e ricercatori, e Collaboratori scientifici; un Coordinamento Tecnico-Operativo; una Consulta di Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche, Centri di Ricerca, Università, Scuole che operano a favore dei fini dell'Associazione. La logica di Organizzazione scientifica privilegia l'attivazione di Staff ad hoc.
- Le attività di Liquilab (emanazione dell'Associazione):
- Équipe interdisciplinare di ricerca antropologica, etnografica, socio-educativa, artistica, ambientale;
 - LiquiMag - Magazzino delle memorie, un archivio digitale per il Patrimonio Culturale Immateriale (fotografie, materiali video e sonori, storie di vita e diari, album di famiglia) che costituisce ormai un riferimento importante per i ricercatori, gli studiosi, gli operatori culturali, la gente del posto, gli ospiti e per i futuri progetti di analisi e di indagine;
 - Scuola di Storia delle Tradizioni Popolari, una summer school di ricerca e alta formazione che nasce come dialogo/scambio su peculiari tematiche tra il Capo di Leuca e altre realtà culturali a livello nazionale e internazionale dal punto di vista antropologico, etnografico e artistico. Obiettivo della Scuola è la valorizzazione dell'area del Capo di Leuca caratterizzata dallo spopolamento e invecchiamento della popolazione e dalla fuga dei cervelli. La Scuola gode del riconoscimento dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, di due convenzioni con il MiC e l'Università del Salento, e di numerose istituzioni, enti, fondazioni, associazioni;
 - Museo etnografico della vita popolare, caratterizzato da oggetti della memoria delle comunità del sud Salento dalla fine dell' '800 al secondo dopoguerra. Si tratta di testimonianze materiali della civiltà contadina, marinara e di antichi mestieri che tendono ormai a scomparire o a divenire meri simboli d'arredo perdendone la storia e l'originaria funzionalità. Gli oggetti, all'interno del Museo di Liquilab, non costituiscono una prova del passato bensì attivatori di narrazioni, processi di patrimonializzazione partecipata, dialoghi e scambi, nuove

visioni del mondo, futuri progetti di analisi e di indagine;

- Liquilab Editore, Liquilab ha realizzato una propria casa editrice e una Collana "La zattera di pietra" seguita da un Comitato scientifico internazionale costituito da docenti universitari, ricercatori e studiosi;

- Diari di comunità, si propone attraverso un laboratorio di osservazione partecipante e di ricerca etnografica, autobiografica e socio-artistica di dare voce e valore a storie di vita, ricordi e biografie di soggetti socialmente vulnerabili. Il progetto è oggetto di sperimentazione in Comunità terapeutiche per tossicodipendenti e Comunità educative per minori;

- Bibliomediateca delle Tradizioni Popolari;

- Edizione di registrazioni sonore, edizione di dischi, Cd, Dvd e nastri con registrazioni musicali e altre registrazioni sonore;

- Compagnia e Scuola di Teatro Liquilab "Dal racconto la bellezza", un viaggio esperienziale e di narrazione corale dei luoghi alla ricerca delle radici più autentiche in una logica di marketing territoriale e sviluppo turistico;

- Laboratorio Liquilab di cultura popolare, spettacolo, musica, canto tradizionale a coro e arti per il recupero, la salvaguardia e la trasmissione del Patrimonio orale del/nel sud Salento e laboratori e spettacoli di cultura, musica e arti contemporanee ed etniche;

- Scuola di Antichi Mestieri per valorizzare i modi di vivere del passato e tramandare i saperi antichi alle nuove generazioni;

- Il sole dentro, recupero, salvaguardia e valorizzazione di racconti e storie di vita di comunità straniere nel sud Salento;

- Cucina di comunità, promuovere la cultura alimentare ed enologica ricercando e riscoprendo i gusti, i sapori, la storia delle ricette e delle antiche tradizioni enogastronomiche di prodotti tipici legati ai territori. Educare, formare e insegnare a trasformare e conservare i prodotti della terra e del mare. Organizzare laboratori di cucina esperienziali, fiere, banchetti, manifestazioni, buffet, show cooking e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici, nonché degustazioni di prodotti tipici locali in modo tale da tramandare e salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori agli abitanti, agli ospiti e alle nuove generazioni. Programmare percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali. Promuovere le interazioni e connessioni

dell'enogastronomia con l'antropologia, l'arte, l'ambiente e il turismo.
Art. 6 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 8 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della

quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.
Art. 9 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Soci onorari

Art. 11 - L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può eleggere un Socio onorario. Il titolo è attribuito a personalità che si siano particolarmente distinte per lo sviluppo dell'Associazione.

Il Socio onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e assumere incarichi associativi proposti dal Consiglio direttivo. Resta in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha proposto ed è rieleggibile.

Il Socio onorario non è organo dell'Associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 12 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 13 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 14 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 15 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 16 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 17 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea

Art. 18 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 19 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante avviso affisso presso la sede sociale ovvero mediante

invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 20 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 22 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23 - Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Consiglio direttivo

Art. 24 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi

amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 26 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 27 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica

all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art. 28 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Presidente onorario

Art. 29 - L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può eleggere un Presidente onorario. Il titolo è attribuito a personalità che si siano particolarmente distinte per lo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo, dell'Organizzazione scientifica, del Comitato scientifico e assumere incarichi associativi proposti dal Consiglio direttivo. Resta in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha proposto ed è rieleggibile.

Il Presidente onorario non è organo dell'Associazione.

Tesoriere

Art. 30 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art. 31 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 32 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 33 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 35 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi

vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 38 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 39 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 40 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 41 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 22, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 42 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Ornella RICCHIUTO

F.to Alessandro RICCHIUTO

F.to Giuseppe RICCHIUTO

F.to Eugenio IMBRIANI

F.to Donata Immacolata DEL CORE

F.to Flora KOLECI
F.to Maria Annunziata BASILE
F.to BASILE Aldo Cosimo
F.to Stefania PALLARA Notaio - sigillo